

n.4471/2017r.g.



Tribunale Ordinario di Pescara
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Sabrina de Simone

a scioglimento della riserva, come assunta all'udienza del 10 luglio 2018, con termine per note illustrative sino al 03 settembre 2018, passata, per l'esame, all'ufficio, da parte della cancelleria, solo in data 20 settembre 2018,

- letti gli atti di causa;
- visionati tutti i documenti prodotti;
- letto il decreto ingiuntivo, per cui è causa;
- considerato che, a fronte della precipua intestazione del decreto ingiuntivo de quo, nella quale è scritto decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, nel suo corpo ed, in particolare, nell'individuazione dei suoi elementi costitutivi, non vi è alcun riferimento all'art.642 c.p.c., posto a base della concessione, in tale fase della procedura, della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio emanando;
- considerato che la qualificazione giuridica di un atto e/o provvedimento giudiziale spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata e ciò per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto;
- considerato che, in applicazione del predetto principio, la sostanza-contenuto prevale sulla forma-intestazione del provvedimento de quo, per cui il decreto ingiuntivo opposto non può che qualificarsi come decreto ingiuntivo semplice e non provvisoriamente esecutivo;
- considerato che parte opposta, in prima udienza, richiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo, ex art.648 c.p.c.;



- considerato che l'opposizione proposta, stante il suo precipuo oggetto, può dirsi di facile soluzione, laddove l'attività istruttoria da espletarsi è, fondamentalmente, rimessa ad una valutazione contabile del dare avere tra le parti;
- considerato che il giudizio introdotto da parte opponente impone, ex lege, il previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale,

P.Q.M.

- non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- rimette le parti in mediazione, ex lege, assegnando alle stesse termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione;
- rinvia, per il prosiegua, all'udienza del giorno 20 febbraio 2019, ore 9,00.

Si comunichi

Pescara, 27/09/2018.

Il G.O.T.

Sabrina de Simone

